




Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0006088/U Data: 07/04/2017 15:24
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Ai Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I, II, III, VI, VII e VIII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Presidenti della I e IV
Commissione Consiliare Speciale

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Disegno di legge “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” Reg. Gen. n. 433

Ad iniziativa della Giunta regionale - Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Valeria Fascione, Assessore Lucia Fortini e Assessore Amedeo Lepore.

Depositato in data 7 aprile 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II, III, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente e I e IV Commissione Consiliare Speciale per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 07 APR. 2017

IL PRESIDENTE



Att. Sig. :
26/17
Fazio
S.I.

Data: Ven 07/04/2017 09:19
Da: "segreteria.giunta@pec.regione.campania.it"
A: consiglio regionale
<protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>
Cc: pec ufficio legislativo
<ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it>, D.G.02 - Sviluppo economico e le Attività produttive
<dg.02@pec.regione.campania.it>, D. G. 10 - Università Ricerca e Innovazione <dg.10@pec.regione.campania.it>, D.G. 12 - politiche sociali politiche culturali pari opportunità e tempo libero <dg.12@pec.regione.campania.it>, "D. G. 15 - Risorse Strumentali" <dg.15@pec.regione.campania.it>
Oggetto: trasmissione Disegno di Legge - DGR 163/2017
Allegato/i: DGR n° 163 del 28.03.2017.rar(*dimensione 273 KB*)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale e il seguito di competenza, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il seguente disegno di legge proposto dall'organo di governo:

Deliberazione di Giunta regionale n. 163 del 28/03/2017: "Approvazione e proposta al Consiglio regionale del disegno di legge "Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017"."

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005995/E Data: 07/04/2017 10:50
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 433

Assessore

Presidente Vincenzo De Luca

Assessore Fascione Valeria

Assessore Fortini Lucia

Assessore Lepore Amedeo



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 01	00
DG 02	00
DG 10	00
DG 12	00
DG 15	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 28/03/2017

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione e proposta al Consiglio regionale del disegno di legge "Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017".

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	PRESIDENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	ASSENTE
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 433

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici competenti e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Dirigenti a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che in attuazione degli articoli 1, 11, 29 e 65 dello Statuto regionale, occorre promuovere la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra Amministrazione, cittadino, impresa;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate e prive di efficacia), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale codificazione della disciplina legislativa di ogni settore o materia di competenza della Regione;
- b. in attuazione della suddetta normativa sono state adottate le leggi regionali 14 ottobre 2015, n. 11, (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) e 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0);
- c. in continuità con quanto disposto dalle leggi regionali n. 11/2015 e n. 22/2016 è stato predisposto un ulteriore disegno di legge recante disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale, accompagnato da relazione illustrativa e dalle relazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 11/2015;
- d. con il disegno di legge sono proposti all'approvazione dell'organo consiliare misure volte a razionalizzare, adeguare e semplificare alcune norme di legge regionale in coerenza con il dettato costituzionale, al fine di consentire una migliore e più efficace applicazione della normativa regionale;
- e. in particolare sono, con esso, proposti all'approvazione dell'organo consiliare:
 - e.1 disposizioni che introducono l'agenda per la semplificazione che individua le priorità in materia di trasparenza, accesso civico agli atti di interesse regionale e partecipazione al procedimento amministrativo;
 - e.2 misure per razionalizzare e riordinare il quadro legislativo regionale, con introduzione di un meccanismo stabile ed organico di semplificazione e revisione normativa;
 - e.3 disposizioni in materia di conferenza di servizi interna regionale;
 - e.4 introduzione della Carta etica dei decisori politici regionali;
 - e.5 disposizioni inerenti ai diritti della cittadinanza digitale;
 - e.6 misure per garantire servizi di supporto a minori in condizioni di svantaggio;
 - e.7 misure di semplificazione in materia di economia circolare e bioeconomia e distribuzione commerciale;
 - e.8 disposizioni inerenti la disciplina per l'alienazione di beni regionali;

RITENUTO di dover proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge, recante "Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017", che, in uno alla relazione illustrativa, AIR e ATN, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SENTITO, per i profili di competenza, l'Ufficio legislativo;

VISTI

- a. il vigente Statuto regionale;
- b. la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21;
- c. la legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11;
- d. la legge regionale 8 agosto 2016 n. 22;

PROPONGONO e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge recante "Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017", unitamente alla relazione illustrativa e alle relazioni AIR (analisi di impatto della regolamentazione) e ATN (analisi tecnico-normativo);

2. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale per il seguito di competenza, al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, ai responsabili delle Direzioni Generali e degli Uffici Speciali e al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.163	del	28/03/2017	DIR. GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR GEN
				DG 01	00
				DG 02	00
				DG 10	00
				DG 12	00
				DG 15	00

OGGETTO :

Approvazione e proposta al Consiglio regionale del disegno di legge "Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		<i>06/04/2017</i>
		<i>Assessore Fascione Valeria</i>		<i>06/04/2017</i>
		<i>Assessore Fortini Lucia</i>		<i>06/04/2017</i>
		<i>Assessore Lepore Amedeo</i>		<i>06/04/2017</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>avv. Chianese Raffaele</i>		<i>06/04/2017</i>
		<i>Dott.ssa Esposito Roberta</i>		<i>06/04/2017</i>
		<i>Prof. Oddati Antonio</i>		<i>06/04/2017</i>
		<i>Dott.ssa Romano Rosanna</i>		<i>06/04/2017</i>
		<i>Dott. Riccio Luigi</i>		<i>06/04/2017</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	28/03/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	06/04/2017

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 40 . 2 : Ufficio Legislativo
- 51 . 1 : Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo
- 51 . 2 : Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive
- 51 . 3 : Direzione Generale Internazz.ne e rapporti con UE del sistema Regionale
- 51 . 16 : Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo Sviluppo Regionale
- 52 . 4 : Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale
- 52 . 5 : Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema
- 52 . 6 : Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali
- 53 . 7 : Direzione Generale per la mobilità
- 53 . 8 : Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
- 53 . 9 : Direzione Generale per il governo del territorio
- 54 . 10 : Direzione Generale per l'università, la ricerca e l'innovazione
- 54 . 11 : Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili
- 54 . 12 : Direzione Generale politiche sociali, culturali, pari opportunità, tempo liber
- 55 . 13 : Direzione Generale per le risorse finanziarie

- 55.14 : Direzione Generale per le Risorse Umane
- 55.15 : Direzione Generale per le risorse strumentali
- 60.1 : AVVOCATURA REGIONALE
- 60.2 : Ufficio per il Federalismo
- 60.3 : Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici
- 60.6 : Centrale Acquisti proc finanz. progetti relativi a infrastrutt.progettazion
- 60.7 : UFFICIO SPECIALE - Servizio Ispettivo Sanitario e socio-sanitario
- 60.8 : Ufficio Comunitario Regionale
- 60.10 : Uff. speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

**Disegno di legge recante
“Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017”**

TITOLO I

Misure generali e comuni di semplificazione

Art. 1

Finalità e principi generali

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 11, e 64 dello Statuto regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e di semplificare e razionalizzare i procedimenti normativi e amministrativi di interesse regionale, attraverso misure atte a:

- a) adottare sistematicamente tecniche e misure finalizzate alla semplificazione permanente, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea a vantaggio delle imprese e dei cittadini;
- b) migliorare la qualità degli atti normativi e sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione nazionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
- c) dare piena esplicitazione al principio di sussidiarietà, anche al fine di garantire forme di partecipazione costanti, aperte e trasparenti da parte dei cittadini e degli interessi organizzati ai processi decisionali regionali;
- d) rimuovere fattori protezionistici che impediscono l'incremento della concorrenzialità e introdurre regole che promuovono il confronto competitivo;
- e) dare piena esplicitazione ai principi di trasparenza, necessità, proporzionalità, responsabilità, accessibilità e semplicità dell'azione amministrativa;
- f) armonizzare e uniformare le procedure amministrative e la connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice.

2. La Regione promuove altresì, in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la trasparenza e la partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché l'accesso ai relativi documenti e ai dati in suo possesso.

Art. 2

Agenda per la semplificazione

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi di cui alle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (*Small Business Act*) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*), approva entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Agenda per la semplificazione (di seguito "Agenda") che individua le priorità di intervento, le azioni e gli strumenti di semplificazione normativa e amministrativa per l'anno in corso, con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficienti i rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni nonché più efficace l'azione amministrativa pubblica.

2. Per l'elaborazione dell'Agenda, entro il 30 dicembre di ciascun anno, chiunque vi abbia interesse trasmette, con le modalità di cui all'articolo 11 della presente legge, proposte, osservazioni, note, elementi informativi, volti a raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente. L'Agenda riporta le osservazioni pervenute e le soluzioni individuate.

3. L'Agenda è presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale che la approva, a seguito di discussione pubblica, con apposita risoluzione.

Art. 3 *Taglia-leggi*

1. Al fine di razionalizzare e riordinare il quadro legislativo regionale, di diminuire il numero delle norme esistenti in coerenza con gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea “*EU Regulatory Fitness and Performance Programme - REFIT*” (COM 2012 (746) final) e di facilitarne la conoscenza da parte dei cittadini e degli operatori del diritto, le leggi regionali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1990, anche se modificate con leggi successive, non comprese nella legge regionale di cui al comma 2, sono abrogate.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta un disegno di legge che individua le disposizioni legislative regionali delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, sulla base della ricognizione delle norme regionali:

- a) oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
- d) indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;
- e) da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- f) necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica dell’ordinamento regionale;
- g) la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
- h) non più rifinanziate nei successivi esercizi di bilancio.

3. L’abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dall’entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2.

Art. 4

Clausola di semplificazione permanente “One-In, One-Out (OIOO) Methodology”

1. In coerenza con gli obiettivi di qualità della regolazione di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE del 9 marzo 1995 e alla COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*), ed al fine di introdurre un meccanismo stabile ed organico di revisione normativa, ciascun disegno o progetto di legge che introduce un nuovo onere, di qualunque tipo, a carico dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni o associazioni comunque denominate, deve prevedere l’eliminazione di un onere vigente mediante l’inserimento di una clausola di semplificazione permanente.

2. La clausola di semplificazione permanente indica puntualmente le disposizioni di legge da abrogare, i procedimenti amministrativi o normativi semplificati e gli oneri amministrativi ridotti nell’ambito della materia disciplinata dal disegno di legge.

3. Il mancato inserimento della clausola di semplificazione permanente rende improcedibile l’istruttoria e l’esame dei disegni o progetti di legge ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).

Art. 5

Conferenza di servizi interna regionale

1. Alla legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo la parola: “disegno” è aggiunta la parola: “o proposta”;

b) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “g) di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale in seno alle conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

TITOLO II

Misure in materia di trasparenza e partecipazione

Art. 6

Carta Etica dei decisori politici regionali

1. Al fine di promuovere l'etica delle responsabilità nell'esercizio delle funzioni pubbliche e accrescere la fiducia tra la classe politica regionale e i cittadini, con decreto congiunto del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale è adottata la Carta etica dei decisori politici regionali (di seguito “Carta etica”).
2. Ai fini del presente articolo, per decisori politici regionali si intendono il Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente della Giunta regionale, gli Assessori, il Presidente del Consiglio regionale, i Consiglieri regionali.
3. La Carta etica definisce le norme di comportamento dei decisori politici conformandosi ai seguenti principi:
 - a) piena assunzione di responsabilità ed esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni;
 - b) dovere di veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione, sia all'esterno sia all'interno dell'amministrazione;
 - c) rispetto dei diritti e delle opportunità di tutti i soggetti coinvolti e perseguimento dell'interesse generale;
 - d) rispetto dell'economicità di gestione delle risorse impiegate;
 - e) rappresentazione dei fatti di gestione economica, patrimoniale e finanziaria secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza, a garanzia della buona gestione del denaro pubblico.
4. La Carta etica è pubblicata sui siti internet istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
5. La Consulta di garanzia statutaria di cui all'articolo 57 dello Statuto regionale si esprime in merito ad eventuali controversie concernenti l'applicazione della Carta etica e detta linee di indirizzo per attualizzare l'interpretazione dei principi etici ivi sanciti in coerenza con la normativa nazionale vigente in materia.

Art. 7

Diritti della cittadinanza digitale

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'amministrazione regionale, in attuazione dei diritti della Carta della cittadinanza digitale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 11/2015, in coerenza con i principi di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, la Regione, all'interno del sito internet istituzionale, pubblica:
 - a) le procedure per ottenere una identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID) ai sensi della normativa vigente;
 - b) l'elenco dei servizi ad accesso SPID messi a disposizione dalla Regione Campania;
 - c) la modulistica elettronica da utilizzare per fruire dei servizi in modalità digitale.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta della struttura amministrativa competente in materia di innovazione, sono individuate,

nell'ambito di ciascuna struttura amministrativa regionale, i responsabili dell'attuazione del presente articolo e le modalità e i tempi di intervento al fine di rendere effettive le attività di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 8

Pubblicazione in formato aperto (open data)

1. La Giunta e il Consiglio regionale e gli enti strumentali regionali, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 13 settembre 2013 n. 14, attuano gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei dati, degli atti e dei documenti ivi previsti e dei testi delle leggi regionali vigenti aggiornate e coordinate con le modifiche e integrazioni successivamente intervenute.
2. La pubblicazione di ciascuno dei testi legislativi e regolamentari sul sito internet istituzionale è corredata dall'indicazione delle differenti formulazioni del testo che dalla data di entrata in vigore si sono succedute, dall'indicazione delle leggi, dei regolamenti e dei singoli articoli che hanno determinato tali modifiche nel corso del tempo e da un database costantemente aggiornato al fine di facilitare l'individuazione delle singole leggi e dei regolamenti.
3. In ogni caso la pubblicazione sul sito internet istituzionale avviene in formato aperto (open data) ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 9

Principio della priorità digitale (Digital first)

1. In attuazione del principio della priorità digitale (*Digital first*) di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ed in coerenza con gli obiettivi del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome "Agire le agende digitali per la crescita, nella programmazione 2014-2020" (14/108/CR14/C2), i disegni e i progetti di legge dispongono l'attuazione della proposta normativa di regola secondo modalità digitali al fine di garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e costi contenuti per cittadini ed imprese.
2. In caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite misure attuative analogiche. In tal caso l'analisi di impatto della regolazione (AIR) del provvedimento attesta puntualmente i motivi che rendono impossibile o oneroso in modo irragionevole l'applicazione del principio di cui al comma 1.

Art. 10

Accesso civico agli atti di interesse regionale

1. Ai fini della piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione del principio del libero accesso agli atti pubblici di interesse regionale di cui agli articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 33/2013, nel rispetto delle Linee guida recanti "Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico" approvate dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali, in aggiunta alle informazioni e ai documenti già obbligatori per legge, i seguenti dati:
 - a) ordine del giorno delle sedute di Giunta regionale;
 - b) deliberazioni adottate dalla Giunta regionale con relativi atti e modalità di attuazione;
 - c) proprietà immobiliari della Regione e loro destinazione d'uso;

- d) elenco dei progetti e delle iniziative a qualunque titolo finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, del decreto legislativo 33/2016, e relativa rendicontazione;
 - e) rendicontazione dell'impiego dei fondi strutturali europei;
 - f) rapporti periodici sulle attività della Centrale unica di committenza regionale e della struttura amministrativa regionale competente per gli acquisti, le procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture;
 - g) stato di attuazione delle leggi regionali con indicazione dei relativi adempimenti e inadempimenti;
 - h) resoconti stenografici delle sedute delle Commissioni e del Consiglio, entro le quarantotto ore successive alla conclusione della seduta;
 - i) ordini del giorno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
 - j) deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con relativi atti e modalità di attuazione;
 - k) atti relativi a concessioni di patrocini, anche gratuiti, da parte del Consiglio o della Giunta regionale con relativa motivazione.
2. Le delibere di Giunta regionale che abbiano ad oggetto interventi di programmazione o destinazione di risorse o comunque effetti diretti o indiretti sul ciclo economico del sistema regionale sono accompagnate da un cronoprogramma che espliciti tempi, modi di applicazione e scadenze dell'atto adottato.
3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per quanto di competenza, individuano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2016, il responsabile dell'attuazione del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora la Giunta e il Consiglio non provvedano entro il termine fissato dal presente comma, si intendono designati responsabile, ciascuno per i profili di competenza, i dirigenti apicali delle rispettive strutture amministrative competenti in materia di risorse umane.

Art. 11

“Campania partecipa”

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, dello Statuto regionale, la Giunta regionale assicura la più ampia partecipazione ai processi decisionali legislativi regionali attraverso la consultazione dei portatori di interesse pubblici e privati ai fini della quantificazione e valutazione degli impatti potenziali e attesi della regolamentazione in coerenza con i principi della “*Better Regulation*” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM(2015)215 del 19 maggio 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta regionale, è istituita, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata “Campania Partecipa” in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2015 al fine di acquisire commenti, osservazioni, proposte, da parte di chiunque ne abbia interesse.
3. La struttura amministrativa regionale proponente il disegno di legge è tenuta a comunicare gli esiti della procedura di consultazione nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge.

Art. 12

Relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali

1. Al fine di verificare l'effettiva attuazione delle leggi regionali, la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all'articolo 8 della legge regionale 11/2015, presenta al Consiglio, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:

- a) delle leggi approvate nell'anno precedente;
 - b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi;
 - c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;
 - d) dei provvedimenti non adottati;
 - e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;
 - f) dei motivi circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi.
2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione.
3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente previsti dalla normativa. Il mancato rispetto dei termini connessi all'attuazione di un obbligo di legge regionale costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili.

Art. 13

Semplificazioni degli oneri di pubblicazione nei bollettini regionali

1. All'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2009), dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

"6-bis. Nel BURC sono pubblicati esclusivamente:

- a) le leggi e i regolamenti della Regione, con i relativi allegati, ivi comprese le relazioni illustrative, le analisi tecnico-normative e le analisi di impatto della regolamentazione, nonché eventuali altre relazioni di accompagnamento;
- b) i documenti e gli atti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero prevista, quale obbligatoria, da una specifica norma di legge nazionale o regionale richiamata puntualmente in fase di pubblicazione;
- c) gli atti amministrativi generali a norma di legge.

6-ter. In attuazione della normativa nazionale vigente in materia, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una apposita sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente", in aggiunta alle informazioni e ai documenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti i decreti e le determine dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per i decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, la pubblicazione è disposta successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie."

TITOLO III

Misure settoriali di semplificazione

Art. 14

Misure in materia di economia circolare e bioeconomia

1. La regione Campania riconosce e promuove i principi della economia circolare e della bioeconomia quale modello incentrato sulla sostenibilità, sull'efficienza dei processi produttivi, sulla rigenerazione territoriale e fondato sul principio del conseguimento del massimo risultato economico con il minimo spreco di risorse. A tal fine, la Regione incentiva l'implementazione di strategie che, in coerenza con il concetto europeo di "Regioni sostenibili" di cui al "Sustainable

energy policy” promosso dal Comitato delle Regioni, e con una concezione innovativa della creazione di valore e di benessere sociale, mettano al centro della propria politica di sviluppo per fattori, la promozione in tutte le filiere produttive di nuove modalità di crescita economica di tipo circolare, finalizzate a garantire e diffondere:

- a) la semplificazione dei procedimenti industriali e l’implementazione delle risorse rinnovabili;
- b) il recupero e il riciclo delle merci e la rigenerazione dei componenti, nonché il riuso dei beni a fine vita, secondo una logica di risparmio e di creazione di nuovo valore;
- c) la estensione della vita dei prodotti e la spinta all’uso di prodotti a più alto valore ambientale;
- d) la riduzione della produzione di rifiuti;
- e) la riduzione degli sprechi alimentari e l’immissione in circolo dei prodotti alimentari non utilizzati;
- f) il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma;
- g) la riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- h) il sostegno a filiere integrate tra settore agricolo, forestale e industriale e dello smaltimento dei rifiuti;
- i) il recupero e il riuso delle aree industriali e agricole abbandonate e/o marginali, al fine di consentirne il riavvio delle attività secondo una logica coerente con i principi dello sviluppo sostenibile.

2. Al fine di verificare e valutare le modalità di attuazione del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il “*Forum permanente per la bioeconomia e l’economia circolare*” al quale partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, dell’Università e del mondo della ricerca, delle organizzazioni economiche, delle imprese, nonché delle associazioni dei consumatori e dei comitati ambientalisti. Con delibera di Giunta sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del suddetto Forum, coordinato dagli Assessori regionali competenti in materia di attività produttive e ambiente.

3. La Regione Campania, anche mediante la stipula di convenzioni e protocolli, promuove, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, la adozione di criteri premiali volti a favorire, nell’ambito dei procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti alle imprese, gli operatori economici che adottano modelli organizzativi ispirati ai principi della economia circolare, nonché ulteriori forme di incentivi e sgravi per le suddette realtà produttive.

4. La Regione promuove, altresì, la conclusione di accordi tra imprese, anche nella forma delle reti di impresa e delle filiere produttive complete, allo scopo di incentivare gli operatori economici ad attingere, per lo svolgimento delle proprie attività, dalle stesse risorse e al fine di impiegare in un determinato ciclo produttivo, gli scarti e i rifiuti di altro ciclo produttivo.

5. La Giunta regionale, sulla base delle riflessioni condotte nell’ambito del Forum di cui al comma 2, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni dall’entra in vigore della presente legge, un disegno di legge volto a riordinare la normativa regionale vigente in materia di economia circolare e bioeconomia con particolare riferimento alle misure di riciclo, riuso, rigenerazione, nonché ad introdurre disposizioni volte a contrastare situazioni di spreco anche nel settore alimentare, in coerenza con i principi di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166. Per l’esame del suddetto disegno di legge si applicano le procedure di cui all’articolo 54, commi 2 e 4, dello Statuto regionale.

Art. 15

Semplificazione per garantire servizi di supporto a minori in condizioni di svantaggio

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 2, lettera f) sono aggiunte infine le parole "e i servizi di supporto organizzativo all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio";
- b) all'articolo 10, comma 2, lettera a), la parola "ne" è abrogata e sono aggiunte, dopo la parola "realizzazione", le parole "dei servizi e degli interventi programmati e di quelli che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali";
- c) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente "i) tutelare, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia, il diritto allo studio e alla frequenza scolastica, garantendo un'offerta uniforme sul territorio regionale dei servizi di supporto e di trasporto scolastico ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio o disabilità";
- d) all'articolo 47, comma 2, dopo la parola "erogatori" sono aggiunte le seguenti "nonché gli enti locali che non garantiscono l'erogazione degli interventi e dei servizi di supporto volti a garantire l'integrazione sociale e scolastica ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio".

Art. 16

Semplificazioni in materia di contributi per gli "Imprenditori Agricoli Professionali" e di licenze di pesca sportiva

1. Alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, dopo le parole: "coltivatori diretti" sono aggiunte le seguenti: "e degli imprenditori agricoli professionali";
- b) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma: "2. L'attività assistenziale di cui al comma 1 è da intendersi in via esclusiva quella prestata in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali".

2. All'art. 4, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania) è aggiunto infine il seguente periodo: "La licenza di pesca sportiva è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido."

Art. 17

Semplificazioni in materia di distribuzione commerciale

1. Alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente "3-bis. I regimi amministrativi relativi alle attività commerciali indicate nella presente legge, sono disciplinati nell'Allegato D, secondo la modulistica regionale di cui al comma 3 e documentati secondo le previsioni del relativo allegato";
- b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente "2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita, nonché l'aggiunta o la riduzione di un settore merceologico e la cessazione e il subingresso nella attività, sono effettuati secondo le modalità previste nell'Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato";

- 2) al comma 2, al secondo periodo le parole “Nella SCIA” sono sostituite con le seguenti “Per la formazione del titolo abilitativo”;
- c) all’articolo 16, il comma 1 è sostituito con il seguente “1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento o la riduzione della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché il subingresso e la cessazione dell’attività sono effettuati secondo le modalità previste nell’Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva”;
- d) all’articolo 17, il primo periodo del comma 3, è sostituito dal seguente “3. L’apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l’ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, l’aggiunta o la riduzione di un settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nella attività sono effettuati secondo le modalità previste nell’Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato”;
- e) all’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 10 è sostituito con il seguente “10. Il Comune indice la Conferenza dei servizi e ne fissa lo svolgimento non oltre i cinque giorni successivi alla conclusione del procedimento di cui al comma precedente.”;
 - 2) al comma 11 le parole: “entro novanta giorni dalla convocazione” sono soppresse;
 - 3) il comma 14 è abrogato;
- f) all’articolo 25, il comma 17 è sostituito dal seguente “17. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Con decreto dirigenziale sono individuate, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata massima”;
- g) all’articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente “1. I titoli abilitativi per il commercio su posteggi sono distinti per il settore merceologico alimentare e per il settore merceologico non alimentare e sono formati, secondo le procedure stabilite nell’Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato”;
- h) all’articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente “1. I titoli abilitativi per il commercio itinerante sono distinti per il settore merceologico alimentare e per il settore merceologico non alimentare e sono formati, secondo le procedure stabilite nell’Allegato D) alla presente legge”;
- i) all’articolo 47, comma 2, le parole “a mezzo SCIA” sono sostituite dalle seguenti “come disciplinato nella relativa sezione di cui all’allegato D) alla presente legge ed è”;
- j) all’articolo 50, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente “La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è effettuata in locali non aperti al pubblico e con accesso non dalla pubblica via, secondo le procedure stabilite nell’Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato”;
- k) all’articolo 51, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente “1. La vendita dei

prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è effettuata secondo le procedure previste dall'Allegato D) della presente legge”;

- l) all'articolo 52 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente “La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è effettuata secondo le procedure di cui all'Allegato D) della presente legge, presso il Comune nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica”;
 - 2) al comma 3 le parole “Nella segnalazione di cui al comma 1” sono sostituite con le seguenti “Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1”;
- m) all'articolo 53, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente “1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è effettuata secondo le procedure di cui all'Allegato D) alla presente legge, presso il Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o presso la sede legale se persona giuridica”.

TITOLO IV

Razionalizzazione della disciplina sulla gestione e alienazione dei beni regionali

Art. 18

Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali

1. Alla legge regionale 3 novembre 1993 n. 38 (Disciplina dei beni regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 1, comma 3 la parola “moduli” è sostituita dalla seguente “mobili”;
- 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria all'altra)

 1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate all'articolo 1 della presente legge è disposta, in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
 2. Il passaggio dei beni dalla categoria demaniale a quella patrimoniale e dalla categoria della patrimoniale indisponibile a quella disponibile è disposto con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Della avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul sito internet della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente.”;
- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Inventario dei beni regionali)

 1. I beni della Regione sono descritti in inventari.
 2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, è aggiornato a cura della stessa e si compone di:
 - a) inventario dei beni demaniali;
 - b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
 - c) inventario dei beni mobili patrimoniali;
 - d) inventario dei beni mobili di uso durevole.
 3. Ai fini della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili e ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

4. L'inventario dei beni del demanio regionale e dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:
- a) il luogo, la denominazione, la qualità;
 - b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
 - c) i titoli di provenienza;
 - d) l'estensione;
 - e) il reddito
 - f) il valore fondiario approssimativo;
 - g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
 - h) la durata di tale destinazione;
 - i) la destinazione urbanistica;
 - l) l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.
5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 33/2013, l'inventario di cui al comma 4 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.”;
- 4) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2 le parole “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “con provvedimento della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio”;
 - 2) al comma 5 le parole “La Giunta regionale delibera” sono sostituite dalle seguenti “La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone”;
 - 3) al comma 6 le parole “La Giunta regionale revoca l'atto di concessione” sono sostituite dalle seguenti “La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca dell'atto di concessione”;
- 5) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
- “Art. 6 bis (Disciplinare)
1. La Giunta regionale, con deliberazione, adotta un disciplinare contenente:
 - a) le modalità d'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali;
 - b) le modalità di procedura per la tutela dei beni del demanio regionale ai sensi dell'articolo 823 del codice civile;
 - c) le modalità di affidamento dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale;
 - d) le modalità di avvalimento di esperti da parte della struttura amministrativa regionale nella determinazione della stima del bene da alienare;
 - e) le modalità di esercizio del diritto di prelazione per chi occupa legittimamente il bene immobile da alienare;
 - f) le modalità delle procedure di vendita;
 - g) le modalità di riduzione del prezzo di stima del bene da alienare in caso di asta pubblica che vada deserta per due volte;
 - h) le modalità di svolgimento della gara di aggiudicazione.”;
- 6) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge”;
 - 2) al comma 2 le parole “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti “Il relativo atto”;
 - 3) al comma 3 le parole “del demanio regionale,” sono soppresse;
 - 4) al comma 4 la parola “demaniale” è soppressa;
- 7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- “Art. 8 (Contratto di affitto, locazione, comodato, uso)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.
 2. I relativi contratti sono conclusi all'esito di procedura aperta o, nei casi previsti nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge, mediante procedura negoziata secondo i principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità.
 3. I beni indicati nel comma 1 del presente articolo possono altresì essere dati, in casi eccezionali specificamente motivati, a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo generale, con assunzione a loro carico di tutti gli oneri di gestione, compreso quelli di carattere fiscale.
 4. Le modalità di affidamento previste al presente articolo sono fissate dalla Giunta regionale con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.”;
- 8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- “Art. 9 (Procedura di vendita)
1. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione consiliare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.
 2. Le procedure di vendita dei beni immobili sono disposte nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
 3. Il prezzo di vendita dell'immobile da alienare, cosiddetto prezzo di stima, è stabilito, con atto motivato, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base del valore di mercato, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a) per i fabbricati si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei comuni limitrofi;
 - b) per i terreni agricoli si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei comuni limitrofi o ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;
 - c) per i terreni con destinazione d'uso diverso dall'agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU).
 4. Ogni eventuale scostamento dai parametri di cui al comma 2, nella evenienza che il valore determinato secondo i detti parametri sia inferiore o superiore al valore di mercato come risultante dagli ulteriori dati in possesso della Regione, deve essere adeguatamente motivato.
 5. Qualora il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura regionale competente può avvalersi, secondo quanto disposto dal disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge, del supporto di esperti nella materia. A tal fine la stessa struttura regionale provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, mediante accordi disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o a società

pubbliche abilitate a tale scopo, ovvero a professionisti esterni secondo le procedure fissate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Le stime determinate hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino al massimo di cinque anni qualora non siano intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.

7. Ove l'avviso d'asta preveda la stipulazione di un contratto preliminare di alienazione dei beni all'esito della aggiudicazione, il prezzo di vendita comprende anche le spese tecniche sostenute o da sostenere dal promissario acquirente in relazione alla vendita dell'immobile interessato. Tali spese sono decurtate dal prezzo come sopra determinato all'atto della stipula del contratto definitivo.

8. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, assumendo come base d'asta il prezzo di stima determinato ai sensi del presente articolo e col sistema delle offerte segrete in aumento.

9. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia, può ricorrere alla trattativa privata:

a) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse;

b) quando l'asta pubblica vada deserta per due volte. In questa evenienza il prezzo di stima può essere ridotto fino al trenta per cento secondo le modalità fissate nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.

10. Il diritto di prelazione, da esercitare sull'importo dell'aggiudicazione, spetta a chi occupa legittimamente il bene immobile offerto in vendita, salvi i diritti di prelazione previsti a favore di terzi da specifiche disposizioni normative. Le modalità di esercizio del diritto di prelazione sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.

11. Qualora i beni in alienazione siano occupati senza titolo o siano oggetto di controversia pendente in relazione al titolo o al canone in sede amministrativa o giudiziaria, il diritto di prelazione può essere esercitato dall'occupante solo previa regolarizzazione o composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata delle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso e rinuncia ad ogni azione ulteriore.

12. L'aggiudicazione è effettuata in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta, salvo il diritto di prelazione di cui al comma 10.

13. In caso di immobili occupati il prezzo a base d'asta è pari al prezzo di stima decurtato del venticinque per cento.

14. L'aggiudicazione è condizionata al versamento quale caparra di un importo pari al venti per cento del prezzo di aggiudicazione da effettuarsi entro i cinque giorni successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. In caso di omesso versamento la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

15. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli art. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con le modalità contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.

16. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio entro quattro mesi dall'aggiudicazione; nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre otto mesi dall'aggiudicazione. Qualora, per fatto

dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel detto termine, l'aggiudicazione è revocata, con incameramento della caparra di cui al comma 14 e, in tale caso, la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

17. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”;

9) all'articolo 10 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'avviso d'asta è adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio ed è pubblicato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la gara, nel sito internet della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente” e, ove il valore economico del bene sia particolarmente elevato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale.”

l) all'articolo 11, comma 2 le parole “della legge 31 maggio 1965, n. 575” sono sostituite dalle seguenti “del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159”;

m) l'articolo 12 è abrogato;

n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Affidamento del servizio di gestione amministrativa, gestione tecnica e valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Campania)

1. La gestione amministrativa, la gestione tecnica, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e l'alienazione degli immobili disponibili della Regione Campania possono essere affidate ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuati con procedura competitiva.

2. Le modalità di affidamento di cui al comma 1 sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.”

o) all'articolo 15 le parole “dell'art. 78 della legge regionale del 27 luglio 1978, n. 20” sono sostituite con le seguenti “dell'art. 48 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7.”

2. L'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale) è abrogato.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione.

ALLEGATO 1

ALLEGATO D) alla Legge Regionale 1/2014

ESERCIZI DI VICINATO

APERTURA - AMPLIAMENTO - TRASFERIMENTO DI SEDE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE		SCIA (art. 19 L. 241/1998)	SCIA UNICA (art. 19-bis, L.241/1990)		
	Abilitativa	Prev. Incendi		SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria	SCIA Abilitativa + SCIA Prev. Incendi	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria + SCIA Prev. Incendi
NON A L I M E N T A R E			X			
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011					
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011				X	
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011				X	
A L I M E N T A R E	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011				X	
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011			X		
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011					X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011					X
- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011					X	
- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011					X	

ESERCIZI DI VICINATO

SUBINGRESSO

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE		SCIA (art. 19 L. 241/1990)	SCIA UNICA (art. 19-bis, L. 241/1990)	
	Abilitativa	Prev. Incendi		Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	Comunicazione Abilitativa + Comunicazione Prev. Incendi + SCIA Sanitaria
NON A L I M E N T A R E	X				
	X	X			
	X	X			
	X	X			
A L I M E N T A R E				X	
					X
					X
					X

ESERCIZI DI VICINATO		COMUNICAZIONE
CESSAZIONE		
RIDUZIONE SUPERFICIE VENDITA		
RIDUZIONE SETTORE MERCEOLOGICO		
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		COMUNICAZIONE
NON A L I M E N T A R E	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
A L I M E N T A R E	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

APERTURA - AMPLIAMENTO - TRASFERIMENTO DI SEDE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	SCIA (art. 19 L. 241/1990)		AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso) (art. 20, L. 241/1990)
	Prev. Incendi	SCIA Sanitaria	
N O N A L I M E N T A R E	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011		X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X
A L I M E N T A R E	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011		X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011		X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

SUBINGRESSO

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE		SCIA UNICA (art. 19-bis, L.241/1990)	
	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa +	Comunicazione Abilitativa + Comunicazione Prev. Incendi +
N O N A L I M E N T A R E	X			SCIA Sanitaria
	X	X		
	X	X		
	X	X		
A L I M E N T A R E			X	
			X	X
			X	X
			X	X

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA		
CESSAZIONE		
RIDUZIONE SUPERFICIE VENDITA		
RIDUZIONE SETTORE MERCEOLOGICO		
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE	
NON ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X

ESERCIZI SPECIALI PER LA VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI				
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE		SCIA (art. 19 L. 244/1990) Prev. Incendi	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso 90 gg.) (art. 20, L.241/1990)
	Abittativa	Prev. Incendi		
APERTURA - AMPLIAMENTO - TRASFERIMENTO DI SEDE				
- superficie lorda fino a 400 mq				X
- superficie lorda superiore a 400 mq			X	X
SUBINGRESSO				
- superficie lorda fino a 400 mq	X			
- superficie lorda superiore a 400 mq	X	X		
CESSAZIONE - RIDUZIONE SUPERFICIE COMMERCIALE				
- superficie lorda fino a 400 mq		X		
- superficie lorda superiore a 400 mq		X		

FORME SPECIALI DI VENDITA

APERTURA - AMPLIAMENTO - TRASFERIMENTO DI SEDE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE		SCIA (art. 19 L. 241/1990)	SCIA UNICA L.241/1990	(art. 19-bis, L.241/1990)
	Abilitativa	Abilitativa	Abilitativa	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria
N O N A L I M E N T A R E	Vendita in spacci interni		X		
	Vendita con apparecchi automatici		X		
	Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, commercio on line		X		
	Vendita presso il domicilio dei consumatori		X		
A L I M E N T A R E	Vendita in spacci interni				X
	Vendita con apparecchi automatici				X
	Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, commercio on line				X
	Vendita presso il domicilio dei consumatori				X

FORME SPECIALI DI VENDITA

SUBINGRESSO

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE		SCIA (art. 19 L. 241/1998)	SCIA UNICA (art. 19-bis, L. 241/1998)	
	Abitilitativa		Abitilitativa	Comunicazione Abitilitativa + SCIA Sanitaria	SCIA Abitilitativa + SCIA Sanitaria
NON A L I M E N T A R E	Vendita in spacci interni	X			
	Vendita con apparecchi automatici	X			
	Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, commercio on line	X			
	Vendita presso il domicilio dei consumatori	X			
A L I M E N T A R E	Vendita in spacci interni			X	
	Vendita con apparecchi automatici			X	
	Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, commercio on line			X	
	Vendita presso il domicilio dei consumatori			X	

FORME SPECIALI DI VENDITA		COMUNICAZIONE
CESSAZIONE		
RIDUZIONE SUPERFICIE VENDITA		
RIDUZIONE SETTORE MERCEOLOGICO		
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		COMUNICAZIONE
NON A L I M E N T A R E	Vendita in spacci interni	X
	Vendita con apparecchi automatici	X
	Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, commercio on line	X
	Vendita presso il domicilio dei consumatori	X
A L I M E N T A R E	Vendita in spacci interni	X
	Vendita con apparecchi automatici	X
	Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, commercio on line	X
	Vendita presso il domicilio dei consumatori	X

MERCATO SU AREA PRIVATA

APERTURA - AMPLIAMENTO - TRASFERIMENTO DI SEDE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	SCIA (art. 19 L. 241/1990)		AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso 90 gg.) (art. 20, L.241/1990)
	Prev. Incendi	SCIA Sanitaria	
N O N A L I M E N T A R E	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X
A L I M E N T A R E	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X

MERCATO SU AREA PRIVATA

SUBINGRESSO

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE		SCIA UNICA (art. 19-bis, L.241/1990)	
	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa +	Comunicazione Abilitativa + Comunicazione Prev. Incendi +
NON A L I M E N T A R E	X			
	X	X		
	X	X		
	X	X		
A L I M E N T A R E			X	
			X	X
			X	X
			X	X

MERCATO SU AREA PRIVATA	
CESSAZIONE	
RIDUZIONE SUPERFICIE VENDITA	
RIDUZIONE SETTORE MERCEOLOGICO	
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE (art. 19-bis L.241/1990)

N O N	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
A L I M E N T A R E	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
A L I M E N T A R E	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

AVVIO

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		AUTORIZZAZIONE			
		Autorizzazione Abilitativa	Autorizzazione + SCIA Sanitaria	Autorizzazione + Concessione posteggio	Autorizzazione + SCIA Sanitaria + Concessione
NON ALIMENTARE	Commercio su posteggi			X	
	Commercio itinerante	X			
ALIMENTARE	Commercio su posteggi				X
	Commercio itinerante		X		

SUBINGRESSO

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		COMUNICAZIONE		SCIA UNICA (art. 19-bis, L.241/1990)
		Abilitativa		Comunicazione abilitativa + SCIA Sanitaria
NON ALIMENTARE	Commercio su posteggi	X		
	Commercio itinerante	X		
ALIMENTARE	Commercio su posteggi			X
	Commercio itinerante			X

CESSAZIONE

RIDUZIONE SETTORE MERCEOLOGICO

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		COMUNICAZIONE (art. 19-bis L.241/1990)
NON ALIMENTARE	Commercio su posteggi	X
	Commercio itinerante	X
ALIMENTARE	Commercio su posteggi	X
	Commercio itinerante	X

COMMERCIO ALL'INGROSSO

APERTURA - AMPLIAMENTO - TRASFERIMENTO DI SEDE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE		SCIA UNICA (art. 19-bis, L.241/1990)		
	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	Comunicazione Abilitativa + SCIA Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria + SCIA Prev. Incendi
NON A L I M E N T A R E	X				
				X	
				X	
				X	
A L I M E N T A R E			X		
					X
					X
					X

COMMERCIO ALL'INGROSSO

SUBINGRESSO

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE		SCIA UNICA (art. 19-bis, L.241/1990)	
	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	Comunicazione Abilitativa + Comunicazione Prev. Incendi + SCIA Sanitaria
NON A L I M E N T A R E	X			
	X	X		
	X	X		
	X	X		
A L I M E N T A R E			X	
				X
				X
				X

COMMERCIO ALL'INGROSSO

CESSAZIONE		
RIDUZIONE SUPERFICIE VENDITA		
RIDUZIONE SETTORE MERCEOLOGICO		
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE	
NON A L I M E N T A R E	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
A L I M E N T A R E	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (DI TIPO "A" E DI TIPO "B")

APERTURA - AMPLIAMENTO - TRASFERIMENTO DI SEDE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	AUTORIZZAZIONE				SCIA UNICA (art. 19-bis, L.241/1990)		SCIA CONDIZIONATA
	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Comunicazione Impatto Acustico	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Nulla Osta Impatto Acustico	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Comunicazione Impatto Acustico	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Nulla Osta Impatto Acustico	
IN ZONE TUTELATE	Senza mezzi di diffusione sonora	X					
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale		X				
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale			X			
IN ZONE NON TUTELATE	Senza mezzi di diffusione sonora				X		
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale					X	
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale						X

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**SUBINGRESSO**

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		SCIA UNICA (art. 19-bis, L. 241/1990)
		Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria
IN ZONE TUTELATE	Senza mezzi di diffusione sonora	X
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale	X
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale	X
IN ZONE NON TUTELATE	Senza mezzi di diffusione sonora	X
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale	X
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale	X

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE		
CESSAZIONE		
RIDUZIONE SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE		
RIDUZIONE DEL TIPO DI ATTIVITA'		
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE	
IN ZONE TUTELATE	Senza mezzi di diffusione sonora	X
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale	X
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale	X
IN ZONE NON TUTELATE	Senza mezzi di diffusione sonora	X
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale	X
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale	X

**ALTRE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
AVVIO - AMPLIAMENTO - SUBINGRESSO**

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	AUTORIZZAZIONE				SCIA UNICA (art. 19-bis, L.241/1990)		SCIA CONDIZIONATA
	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Comunicazione Impatto Acustico	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Nulla Osta Impatto Acustico	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Comunicazione Impatto Acustico	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Nulla Osta Impatto Acustico	
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE DI SERVIZIO DELLE AUTOSTRAD E, IN STAZIONI FERROVIARIE, AEROPORTUALI E MARITTIME	Senza mezzi di diffusione sonora				X		
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale				X		
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale						X
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN ASSOCIAZIONI O CIRCOLI ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI CON FINALITA' ASSISTENZIALI RICONOSCIUTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO E RICADENTI NELLE CONDIZIONI DELL'ART. 148, CO. 3, 5 E 8, D.P.R. 917/1986	Senza mezzi di diffusione sonora				X		
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale						
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale						X
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN ASSOCIAZIONI O CIRCOLI NON ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI CON FINALITA' ASSISTENZIALI RICONOSCIUTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO E CON CARATTERISTICHE DI ENTE NON COMMERCIALE DI CUI AGLI ARTT. 148 E 149, D.P.R. 917/1986	Senza mezzi di diffusione sonora	X					
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale		X				
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale			X			

**ALTRE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
AVVIO - AMPLIAMENTO - SUBINGRESSO**

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	AUTORIZZAZIONE				SCIA UNICA (art. 19-bis, L.24/1/1990)		SCIA CONDIZIONATA
	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Comunicazione Impatto Acustico	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Nulla Osta Impatto Acustico	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Comunicazione Impatto Acustico	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Nulla Osta Impatto Acustico	
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN SCUOLE, OSPEDALI, COMUNITA' RELIGIOSE, STABILIMENTI MILITARI DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	Senza mezzi di diffusione sonora				X		
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale					X	
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale						X
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE NEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE					X		
					X		

ALTRE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE	
CESSAZIONE	
RIDUZIONE SUPERFICIE COMMERCIALE	
RIDUZIONE DEL TIPO DI ATTIVITA'	
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COMUNICAZIONE
TUTTE LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE	X

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge “Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione per il 2017”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<p><i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>I temi della qualità della regolamentazione, ovvero della c.d. “<i>Better regulation</i>”, sono stati introdotti a livello internazionale dalla Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE del 9 marzo 1952 che invita i Paesi membri ad assumere efficaci misure per assicurare la qualità e la trasparenza della regolamentazione e fornisce una lista di criteri di riferimento, le cosiddette “<i>checklist</i>”, da utilizzare nell’assunzione delle decisioni pubbliche, al fine di fornire agli Stati membri una serie di principi e strumenti procedurali comuni per migliorare la qualità e l’efficienza dell’attività normativa.</p> <p>A livello europeo, nel mese di maggio 2015, la Commissione europea ha adottato il nuovo pacchetto “Legiferare meglio” COM(2015)215, che comprende strumenti di varia natura, tra i quali la Comunicazione del 2015 sull’Agenda dell’Unione europea, la Comunicazione sulla piattaforma REFIT, la proposta di accordo interistituzionale. Come emerge dalla strategia enunciata nel Pacchetto, la “<i>Better regulation</i>” richiede di progettare le norme e le politiche in modo aperto e trasparente, facendo sì che gli obiettivi siano raggiunti con il minimo costo e tenendo conto dell’intero ciclo politico della regolazione, dalla progettazione all’adozione, implementazione, applicazione, valutazione e revisione di una norma. La strategia si fonda essenzialmente su tre capisaldi: la semplificazione normativa; la riduzione degli oneri amministrativi; l’analisi di impatto. In particolare, agli interventi di semplificazione normativa e amministrativa è stato associato l’obiettivo di migliorare il quadro regolativo esistente. Alla base della strategia c’è la consapevolezza che una cattiva regolamentazione influisce in modo negativo, oltre che sulla certezza del diritto, sull’osservanza della legge e sull’efficienza della giustizia, anche sullo sviluppo economico e l’uso efficiente delle risorse di un Paese.</p> <p>Stesso rilievo è attribuito alla trasparenza che è classificabile come principio generale del diritto europeo e trova il proprio fondamento giuridico nelle disposizioni di cui all’art. 1 TUE e art. 15 TFUE, dove si prevede, rispettivamente, che le decisioni dell’Unione siano prese nel modo più trasparente possibile e che le istituzioni, gli organi e tutti gli organismi dell’Unione operino nel modo più trasparente possibile. La trasparenza europea è declinata a 5 livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la chiarezza del sistema istituzionale; ➤ l’accesso alla legislazione e la sua qualità redazionale, in termini di motivazione, pubblicità e facilità di accesso; ➤ la trasparenza del processo decisionale, che riguarda la possibilità per i cittadini di conoscere le varie fasi dell’iter decisionale;

- la politica generale d'informazione e di apertura;
- l'accesso del pubblico ai documenti europei.

A livello nazionale, la semplificazione costituisce uno dei temi centrali delle riforme amministrative dell'ultimo decennio. Intesa come snellimento dell'attività amministrativa e riduzione degli adempimenti incombenti sui cittadini, ma anche come riordino della produzione normativa, la semplificazione è essenziale per raggiungere due dei principi generali dell'attività amministrativa individuati dall'art. 1 della legge 241/90 e costituiti dall'economicità e dall'efficacia. Semplificare è quindi lo strumento per ottenere una pubblica amministrazione che consumi minori risorse e che raggiunga gli obiettivi prefissi.

Il presente disegno di legge, in conformità ai suddetti principi, prosegue il processo di riordino e semplificazione amministrativa e normativa avviato con le leggi regionali annuali di semplificazione del 2015 e del 2016.

b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo è finalizzato da un lato a trasformare la Regione Campania in una "Casa di Vetro" garantendo la trasparenza e la partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle persone fisiche e giuridiche, nonché l'accesso ai relativi documenti e ai dati in suo possesso.

Dall'altro, il disegno di legge persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e di semplificare e razionalizzare i procedimenti normativi e amministrativi di interesse regionale, attraverso misure atte a:

- adottare sistematicamente tecniche e misure finalizzate alla semplificazione permanente, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea a vantaggio delle imprese e dei cittadini;
- migliorare la qualità degli atti normativi e sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione nazionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
- dare piena esplicazione al principio di sussidiarietà, anche al fine di garantire forme di partecipazione costanti, aperte e trasparenti da parte dei cittadini e degli interessi organizzati ai processi decisionali regionali;
- rimuovere fattori protezionistici che impediscono l'incremento della concorrenzialità e introdurre regole che promuovono il confronto competitivo;
- dare piena esplicazione ai principi di trasparenza, necessità, proporzionalità, responsabilità, accessibilità e semplicità dell'azione amministrativa;
- armonizzare e uniformare le procedure amministrative e la connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice.

	<p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ numero delle disposizioni normative che saranno oggetto di semplificazione o abrogazione; ➤ tempi di realizzazione delle conferenze di servizi e definizione di una posizione unica dell'amministrazione regionale; ➤ effettiva pubblicazione on line sul sito web istituzionale della Regione di tutti i dati, servizi, risultati e programmi indicati nella proposta normativa e concreta attuazione del principio della priorità digitale; ➤ numero di proposte e osservazioni presentate dai portatori di interesse attraverso la sezione "Campania partecipa" del sito web istituzionale della Regione; ➤ possibilità di ottenere i contributi ordinari annuali di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 41 anche per gli imprenditori agricoli professionali (IAP); ➤ effettiva alienazione del patrimonio immobiliare della Regione attraverso procedure ad evidenza pubblica e conseguenti introiti per il bilancio regionale; ➤ numero di SCIA utilizzate in materia di distribuzione commerciale; ➤ effettiva implementazione dei servizi di supporto e di trasporto scolastico ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio o disabilità. <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>L'intervento regolatorio ha una portata molto ampia, andando ad incidere su alcuni settori specifici (gestione ed alienazione dei beni regionali, distribuzione commerciale, edilizia, pesca, agricoltura) e poi su tutti i procedimenti amministrativi e normativi che, indirettamente, beneficeranno delle misure di semplificazione introdotte. Pertanto, il disegno di legge ha una platea generalizzata di destinatari, sia privati che pubblici. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ soggetti pubblici: Regione ed enti locali; ➤ soggetti privati: tutte le imprese di piccole, medie e grandi dimensioni e i cittadini; ➤ destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>Al fine di formulare ipotesi normative efficaci e coerenti con gli obiettivi di efficientamento della struttura amministrativa regionale e volte a migliorare la qualità della regolamentazione, la Regione ha avviato un processo di consultazione dei portatori di interesse pubblici o privati seguendo due differenti procedure.</p> <p>In particolare, dal 10 febbraio fino al 3 marzo 2017 si è svolta la consultazione pubblica on-line dei portatori di interessi secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2015 ed in attuazione degli articoli 1, 11 e 29 dello Statuto regionale. Sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Regione Informa" sono stati pubblicati documenti inerenti l'attività di semplificazione dei processi e dei procedimenti normativi ed amministrativi già avviata negli anni</p>

	<p>2015 e 2016, al fine di fornire un quadro di riferimento ai cittadini interessati a partecipare alla consultazione tramite proposte e osservazioni.</p> <p>Parallelamente si è proceduto all'individuazione delle organizzazioni e delle associazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e con una sede sul territorio ai fini di un loro coinvolgimento nelle procedure di consultazione. Alle suddette associazioni sono state trasmesse le seguenti note:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nota prot. 0004883 del 17 febbraio 2017 rivolta ai componenti del Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti; ➤ Nota prot. 0004887 del 17 febbraio 2017 rivolta alle associazioni dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura; ➤ Nota prot. 0004882 del 17 febbraio 2017 rivolta alle associazioni ambientaliste; ➤ Nota prot. 0004886 del 17 febbraio 2017 rivolta al Presidente del Partenariato del POR Campania FSE 2014/2020 al fine di dare massima diffusione dell'iniziativa anche alle parti istituzionali, economiche, sociali e della società civile che compongono il Partenariato. <p>Tra le proposte ricevute, si segnalano in particolare quelle trasmesse dal Delegato per la Semplificazione di Confindustria Campania con nota prot. n. 46/2017 del 16 marzo 2017 con cui si chiede sostanzialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la modifica della disciplina della Conferenza dei servizi; 2) interventi per la standardizzazione della modulistica a livello regionale; 3) interventi sotto il profilo pratico/operativo, volti cioè a risolvere nei procedimenti amministrativi l'eccessiva frammentazione delle competenze, la mancanza di comunicazione tra gli uffici pubblici e tra gli uffici e le imprese, il vuoto di responsabilità.
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità descritte nella sezione 1.</p> <p>Infatti, la proposta normativa consente l'adozione di una serie di misure di semplificazione indispensabili per ridurre gli oneri amministrativi e informativi a carico di cittadini e imprese, per riorganizzare i processi normativi e decisionali, per riformare il funzionamento delle procedure amministrative interne promuovendone una maggiore efficienza ed efficacia e, infine, per rilanciare l'economia. Si tratta di misure di semplificazione a costo zero che, oltretutto, consentono di innovare l'amministrazione coniugando la spinta all'informatizzazione e quella alla comunicazione (interna ed esterna) mediante le c.d. ICT (<i>Information and Communications Technology</i>). L'eventuale adesione all'opzione zero non consentirebbe di risolvere i problemi legati alla farraginosità delle procedure (tra cui quella della Conferenza dei servizi) e, al mancato intervento di semplificazione di alcuni iter autorizzativi, alla inefficiente implementazione dei principi dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 33/2013, alla eccessiva frammentazione delle competenze, alla carenza di comunicazione fra Uffici ed imprese ecc.</p>

<p><i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i></p>	<p>Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo in grado di perseguire gli obiettivi contenuti nel presente provvedimento.</p>
<p><i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i></p>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'opzione proposta determina vantaggi per tutti i soggetti interessati. Infatti, l'intervento consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di elevare il livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali; ➤ di semplificare e liberalizzare i procedimenti amministrativi e normativi regionali; ➤ di accelerare i tempi amministrativi con benefici immediatamente fruibili da cittadini ed imprese; ➤ di riorganizzare alcuni profili organizzativi interni alla Regione garantendo maggiore efficienza delle risorse; <p>Tra le misure settoriali che attribuiscono diretti vantaggi ai destinatari del provvedimento ci sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'articolo 14 che prevede l'adozione di criteri premiali volti a favorire, nell'ambito dei procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti alle imprese, gli operatori economici che adottano modelli organizzativi ispirati ai principi della economia circolare e della bioeconomia; ➤ l'articolo 15 che introduce misure volte a garantire servizi di supporto e di trasporto scolastico ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio o disabilità; ➤ l'articolo 16 che estende agli Imprenditori Agricoli Professionali i contributi previsti per legge e attualmente assegnati ai soli coltivatori diretti. <p>Il presente intervento non comporta invece svantaggi di alcun genere.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>La regolamentazione comporta effetti benefici soprattutto sulle piccole e medie imprese di qualunque settore, che vedranno semplificate alcune procedure farraginose per accedere ad autorizzazioni e servizi regionali e ridotti gli oneri burocratici previsti dai vari procedimenti amministrativi. Inoltre l'intervento normativo consente di acquisire con maggior speditezza la documentazione necessaria per concludere numerose pratiche ad esempio usufruendo dei servizi on-line di cui all'articolo 7 della proposta normativa. Sono anche attesi risparmi economici per le imprese per la diminuzione degli adempimenti contabili e amministrativi.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>La proposta normativa consente di ridurre oneri informativi e costi a carico dei cittadini e delle imprese attraverso:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ la clausola di semplificazione permanente in base alla quale ciascun disegno o progetto di legge che introduce un nuovo onere, di qualunque tipo, a carico dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni o associazioni comunque denominate, deve prevedere l'eliminazione di un onere vigente; ➤ la semplificazione all'accesso on-line dei servizi SPID e la pubblicazione dei relativi materiali; ➤ l'utilizzo della SCIA in materia di distribuzione commerciale; ➤ la possibilità di ottenere la licenza di pesca sportiva solo presentando la ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento e un documento d'identità (allo stato attuale invece l'interessato produce un'istanza in bollo corredata da una serie di allegati quali marche da bollo, foto tessere, fotocopia documento di riconoscimento); ➤ la possibilità di dialogare con l'Amministrazione Regionale e di proporre osservazioni e interventi in merito alle proposte normative elaborate dagli organi politici attraverso la sezione "Campania Partecipa"; ➤ la garanzia di accesso civico agli atti di interesse regionale.
<p><i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i></p>	<p>L'opzione prescelta può garantire positive ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato, sulla libera concorrenza delle imprese e sulle forme di imprenditorialità, anche giovanili, dal momento che contiene misure suscettibili di ridurre gli oneri amministrativi e informativi a carico di cittadini e imprese, di riorganizzare abbreviandoli i processi normativi e decisionali, di riformare il funzionamento delle procedure amministrative interne promuovendone una maggiore efficienza. La modernizzazione della normativa di settore, così come il riordino e la semplificazione della stessa sono presupposti fondamentali per accrescere la competitività delle imprese.</p>
<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, ed in particolare le competenti strutture della Giunta Regionale e del Consiglio, nonché i SUAP.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>Per garantire trasparenza e pubblicità degli interventi, la proposta prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i contenuti della relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali di cui all'articolo 12 siano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione; ➤ nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta regionale è identificata, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata "Campania Partecipa" in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2015 al fine di acquisire commenti, osservazioni, proposte, da parte di chiunque ne abbia interesse; ➤ sia data piena conoscibilità dell'azione amministrativa attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione di tutti i dati elencati nell'articolo 10;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sia pubblicata sul sito web istituzionale della Regione tutta la modulistica elettronica da utilizzare per fruire dei servizi ad accesso SPID in modalità digitale; ➤ la Carta etica dei decisori politici regionali sia pubblicata sui siti internet istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale. <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</p> <p>Sono previsti due adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi richiesti. In particolare la proposta prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ una clausola di semplificazione permanente: è un meccanismo stabile ed organico di revisione normativa in base al quale ciascun disegno o progetto di legge che introduce un nuovo onere, di qualunque tipo, a carico dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni o associazioni comunque denominate, deve prevedere l'eliminazione di un onere vigente; ➤ una relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali: è uno strumento che consente di rendicontare i risultati amministrativi raggiunti o gli insuccessi realizzati. <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>Come previsto in attuazione dei commi 24-bis, 24-ter, 24-quater dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la presente proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee che va ad attuare. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme; ➤ non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; ➤ non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.

**SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA**

Disegno di Legge “Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione per il 2017”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<p><i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i></p>	<p>La proposta regionale si pone in linea con i principi sanciti nella Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE del 9 marzo 1995 e con la politica UE in tema di “<i>Better regulation</i>” e “<i>Smart regulation</i>”, ed in particolare con il nuovo pacchetto “Legiferare meglio” COM(2015)215 adottato dalla Commissione a maggio 2015.</p> <p>Infatti l'intervento normativo contiene misure volte a garantire la semplificazione e la trasparenza delle attività e dei procedimenti della Pubblica amministrazione regionale che, in coerenza con le normative UE, consentono di ridurre gli oneri amministrativi gravanti su imprese e cittadini. Tra queste si citano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le misure di razionalizzazione che impattano in maniera positiva sull'organizzazione regionale (di cui al titolo I); ➤ le misure di trasparenza e di garanzia del diritto d'accesso (di cui al titolo II); ➤ le misure di semplificazione in materia di distribuzione commerciale, di gestione e alienazione dei beni regionali, di economia circolare e bioeconomia e di garanzia dei servizi di supporto a minori in condizioni di svantaggio (di cui al titolo III).
<p><i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i></p>	<p>A seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione, le politiche di semplificazione normativa sono diventate un obiettivo comune che coinvolge Stato e Regioni. In particolar modo nelle materie di competenza residuale e concorrente, le Regioni governano i processi di semplificazione delle procedure amministrative e di riordino normativo.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), è stato sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 29 marzo 2007, un accordo tra Stato e Regioni nel quale sono stati individuati principi, metodi, criteri e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolamentazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalle leggi di semplificazione. Si segnalano anche gli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, riguardanti, rispettivamente, la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese e la compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi.</p> <p>La proposta di intervento si pone in linea con le citate disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale introducendo nell'ordinamento regionale ulteriori misure di semplificazione normativa e amministrativa e una riduzione degli oneri burocratici a carico dei cittadini ed imprese e proseguendo il percorso di semplificazione avviato con i disegni di legge annuali di semplificazione per il 2015 e per il 2016 (ora leggi regionali 14 ottobre 2015 n. 11 e 8 agosto 2016 n. 22).</p>

<p>3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i></p>	<p>L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con gli articoli 1 (Principi fondamentali), 11 (Partecipazione e pubblicità), e 65 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso).</p> <p>L'articolo 1, infatti, stabilisce tra gli altri principi che la Regione Campania deve garantire la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale.</p> <p>L'articolo 11 stabilisce che le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni. Ai fini della piena applicazione delle suddette norme, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.</p> <p>L'articolo 65 prevede che la legge regionale disciplina il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli atti dell'amministrazione regionale sono pubblici. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti amministrativi e dei documenti della Regione, secondo le modalità previste dalla legge.</p>
<p>4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali</i></p>	<p>Il disegno di legge interviene in maniera specifica e puntuale su 8 leggi regionali, novellandone alcune disposizioni, ovvero la:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L.R. 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015); ➤ L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2009); ➤ L.R. 2 agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali); ➤ L.R. 23 dicembre 2013, n. 17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania); ➤ L.R. 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale); ➤ L.R. 3 novembre 1993 n. 38 (Disciplina dei beni regionali); ➤ L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).
<p>5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i></p>	<p>L'intervento normativo prevede l'utilizzo delle seguenti misure di semplificazione normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'agenda per la semplificazione; ➤ il meccanismo del taglia-leggi; ➤ la clausola di semplificazione permanente "One-In, One-Out (OIOO) Methodology"; ➤ la disciplina della conferenza dei servizi interna regionale;

	<p>➤ l'adozione della SCIA in materia di distribuzione commerciale.</p> <p>L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.</p>
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	Attualmente non sono all'esame del Consiglio regionale disegni di legge vertenti su materia analoga.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	<p>L'intervento normativo prevede l'adozione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ un disegno di legge che individua le disposizioni legislative regionali delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore e che non rientrano quindi nel meccanismo del taglia-leggi (articolo 3); ➤ un decreto del Presidente della Giunta regionale per definire la Carta etica dei decisori politici regionali (articolo 6); ➤ una delibera di Giunta regionale con cui sono individuate modalità e tempi di intervento per rendere effettivi i diritti della cittadinanza digitale (articolo 7); ➤ un disegno di legge volto a riordinare la normativa regionale vigente in materia di economia circolare e bioeconomia (articolo 14); ➤ una delibera di Giunta con cui viene adottato un disciplinare contenente le modalità d'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali, le modalità di procedura per la tutela dei beni del demanio regionale, ecc. (articolo 18); ➤ il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari (articolo 18).
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	Dall'attuazione della proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. La proposta contiene, infatti, solo misure di semplificazione a costo zero.

Relazione illustrativa
“Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017”

Il presente disegno di legge interviene su due aspetti considerati essenziali al fine di governare con successo il processo di riordino, innovazione ed efficientamento della Pubblica amministrazione: la trasparenza e la semplificazione dei processi e dei procedimenti normativi ed amministrativi.

Infatti, da un lato il disegno di legge è finalizzato a trasformare la Regione Campania in una “Casa di Vetro” e quindi a rafforzare il principio generale di trasparenza amministrativa inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalla Regione, per garantire non soltanto forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche una piena garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini. La trasparenza dell’attività amministrativa è una delle condizioni che integra il diritto ad una buona amministrazione, concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al completo servizio del cittadino e rappresenta un fattore determinante per favorire il controllo e la legalità dell’azione amministrativa.

Dall’altro lato il disegno di legge, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) ed in continuità con le leggi regionali annuali di semplificazione del 2015 e del 2016, contiene una serie di misure di semplificazione indispensabili per ridurre gli oneri amministrativi e informativi a carico di cittadini e imprese, per riorganizzare i processi normativi e decisionali, per riformare il funzionamento delle procedure amministrative interne promuovendone una maggiore efficienza ed efficacia e, infine, per rilanciare l’economia. Si tratta di misure di semplificazione a costo zero che, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea e con le maggiori associazioni imprenditoriali e sindacali, permettono di ridurre gli oneri gravanti su imprese e cittadini e di innovare l’amministrazione coniugando la spinta all’informatizzazione e quella alla comunicazione mediante le c.d. ICT (*Information and Communications Technology*). Attraverso questo provvedimento si pongono, quindi, anche le premesse per lo sviluppo di una più organica politica di modernizzazione della Regione, in particolare prevedendo il passaggio a canali telematici come modalità prevalenti di comunicazione ed erogazione di servizi. Il digitale e l’ICT rappresentano, infatti, un fattore d’innovazione dei processi economici, sociali, ma anche istituzionali ed amministrativi e si ritiene pertanto necessario effettuare un intervento sinergico ed integrato su queste dimensioni, in modo da attivare un impatto strutturale sui territori e sulla stessa Amministrazione Regionale.

Il disegno di legge consta di 3 titoli e 19 articoli. In particolare, all’interno del Titolo I (Misure generali e comuni di semplificazione), l’articolo 1 enuncia le finalità dell’intervento ovvero quelle di elevare il livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e di semplificare e liberalizzare i procedimenti amministrativi e normativi regionali.

L’articolo 2 introduce l’Agenda per la semplificazione, strumento attraverso il quale la Giunta regionale individua le priorità di intervento, le azioni e gli strumenti di semplificazione normativa e amministrativa per l’anno in corso, con l’obiettivo di programmare in modo efficiente gli interventi, anche favorendo la partecipazione dei cittadini, delle parti sociali, delle Camere di Commercio, delle rappresentanze associative degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni, che, a tal fine, sono legittimati a presentare proposte di semplificazione attraverso una procedura telematica.

L’articolo 3 introduce nell’ordinamento regionale il meccanismo del c.d. “Taglia-leggi” in virtù del quale tutte le disposizioni legislative regionali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1990 sono abrogate. A questa abrogazione generalizzata sono però sottratte le disposizioni delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, inserite in una specifica legge regionale.

Con l'articolo 4, in base a quella che viene definita la "*One-In, One-Out (OIOO) Methodology*", si prevede che ciascun disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale sia corredato da una clausola di semplificazione permanente che indica le norme abrogate, i procedimenti amministrativi o normativi semplificati e gli oneri amministrativi ridotti nell'ambito della materia disciplinata dal provvedimento. Tale istituto consente quindi di introdurre un meccanismo stabile ed organico di revisione normativa, sanzionabile con l'improcedibilità del disegno di legge che ne è sprovvisto.

L'articolo 5 è finalizzato a dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (c.d. Riforma Madia) in materia di conferenza dei servizi, attribuendo al SURAP i compiti di coordinamento e di raccordo in materia. Infatti, alla luce della sopravvenuta normativa, si rende necessario attribuire ad un organo le funzioni di coordinamento fra gli uffici della Giunta e le amministrazioni riconducibili alla Regione coinvolte nel procedimento, in modo che la Regione – chiamata a partecipare da una PA statale o locale ad una conferenza di servizi in forma simultanea – possa individuare il "rappresentante unico regionale" legittimato ad esprimere in modo univoco e vincolante la propria posizione, possa formulare un "parere unico" su tutte le decisioni di competenza richieste e possa, quindi, assicurare tempi certi di conclusione delle procedure che coinvolgono cittadini, imprese e opere pubbliche. Inoltre l'articolo 5, al fine di rendere effettiva per tutte le proposte normative regionali l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli effetti ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento della pubblica amministrazione regionale e locale, estende anche alle proposte di legge di iniziativa consiliare l'obbligo di redigere AIR e ATN, attualmente previsto solo per i disegni di legge di iniziativa della Giunta.

Il Titolo II (Misure in materia di trasparenza e partecipazione) contiene una serie di disposizioni volte ad implementare gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Amministrazione regionale così rendendo effettiva la realtà di una pubblica amministrazione Casa di Vetro in cui tutti i dati siano pubblici, chiunque possa prendere visione dei centri di costo e delle spese per i servizi pubblici e le informazioni siano facilmente accessibili e consultabili grazie alle nuove tecnologie informatiche.

In particolare, l'articolo 6 introduce nell'ordinamento regionale una Carta etica per i decisori politici che vuol essere un codice di comportamento finalizzato a promuovere l'etica e la trasparenza delle responsabilità nell'esercizio delle funzioni pubbliche e volto ad accrescere la fiducia tra la classe politica regionale e i cittadini.

L'articolo 7 è finalizzato a sviluppare modalità di azione ed organizzazione dell'amministrazione regionale in grado di valorizzare l'utilizzo delle modalità telematiche nel perseguimento di finalità di interesse pubblico, così implementando anche quei diritti della Carta della cittadinanza digitale di cui alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).

L'articolo 8, sempre in coerenza con gli obiettivi e gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), definisce requisiti e formato per la pubblicazione dei testi legislativi e regolamentari sul sito internet istituzionale adottati dalla Giunta e dal Consiglio.

L'articolo 9 stabilisce che, in attuazione del principio della priorità digitale (*Digital first*) di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche), i disegni di legge e le proposte di regolamento di iniziativa della Giunta regionale siano corredati da una apposita Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa nella quale sono indicate le modalità digitali attuative ritenute opportune al fine di garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e costi contenuti per cittadini ed imprese.

L'articolo 10, secondo le Linee guida recanti "Indicazioni operative ai fini della definizione dell'esclusione e dei limiti all'accesso civico" approvate dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, elenca i piani, dati e programmi che la Regione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale al fine di garantire la piena conoscibilità dell'azione amministrativa e la piena attuazione del diritto di accesso agli atti di interesse regionale.

L'articolo 11 disciplina le modalità attraverso le quali ai cittadini viene garantita la possibilità di partecipare per via telematica al processo decisionale regionale, inviando nella sezione "Campania Partecipa" del sito web istituzionale qualsiasi osservazione o proposta in merito agli schemi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale ivi pubblicati.

L'articolo 12 consente di rendere accessibili a chiunque ne abbia interesse le attività poste in essere dall'Amministrazione regionale, prevedendo che entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale presenti al Consiglio una relazione annuale che dia conto delle leggi approvate e del relativo stato di attuazione, dei singoli provvedimenti attuativi adottati e dei risultati attesi e di quelli ottenuti.

L'articolo 13 introduce una semplificazione degli oneri di pubblicazione dei provvedimenti approvati nei bollettini regionali in particolare prevedendo che devono essere pubblicati nel BURC in forma digitale esclusivamente le leggi, i regolamenti della Regione, gli atti amministrativi generali a norma di legge e relativa documentazione allegata, mentre tutti i decreti e le determine dirigenziali sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una apposita sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente", in aggiunta alle informazioni e ai documenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Nel Titolo III (Misure settoriali di semplificazione) sono inserite disposizioni di semplificazione relative a diversi comparti. In particolare, con l'articolo 14 la Regione riconosce e promuove i principi della economia circolare e della bioeconomia e, a tal fine, incentiva l'implementazione di nuovi modelli economico-produttivi basati sulla crescita circolare finalizzati a garantire il recupero e il riciclo delle merci e la rigenerazione dei componenti, nonché il riuso dei beni a fine vita; l'estensione della vita dei prodotti; la riduzione della produzione di rifiuti; la riduzione degli sprechi alimentari e l'immissione in circolo dei prodotti alimentari non utilizzati; il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma; la riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica. Per realizzare le suddette finalità, l'articolo rinvia all'adozione da parte della Giunta di un disegno di legge volto a riordinare la normativa regionale vigente in materia di economia circolare e bioeconomia, da realizzare sulla base delle osservazioni formulate dall'istituendo "Forum permanente per la economia circolare", organo al quale partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, delle organizzazioni economiche, delle imprese, nonché delle associazioni e dei comitati ambientalisti.

L'articolo 15 è volto a tutelare il diritto allo studio e alla frequenza scolastica, garantendo un'offerta uniforme sul territorio regionale dei servizi di supporto e di trasporto scolastico ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio o disabilità in particolare inserendo tale diritto tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali che devono essere garantite e prevedendo in capo alla Regione l'esercizio del potere

sostitutivo qualora gli enti locali non assicurino, come soggetti responsabili preposti alla erogazione e gestione dei servizi, la realizzazione degli interventi essenziali.

L'articolo 16 introduce semplificazioni in materia di contributi per gli imprenditori agricoli professionali – IAP estendendo le disposizioni relative ai soli coltivatori diretti anche agli imprenditori agricoli professionali. Inoltre modifica la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania) prevedendo che la licenza di pesca sportiva sia costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescator, nonché la causale del versamento,

Con l'articolo 17 sono apportate una serie di modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), stabilendo misure di semplificazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie degli esercizi per la vendita di merci e per le vendite di fine stagione.

Il Titolo IV (Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali), tramite una semplificazione delle procedure attualmente in essere, consente l'avvio di un percorso di dismissione del patrimonio disponibile regionale al fine di determinare flussi di finanziamento delle casse dell'Ente regionale capaci di incidere, con vantaggio per i cittadini, sulla riduzione della pressione fiscale e sulla riduzione dei tagli alla spesa pubblica. In particolare, l'articolo 18 del disegno di legge intende affidare alle risorse umane interne all'amministrazione l'elaborazione delle perizie di stima degli immobili da alienare, precedentemente predisposte esclusivamente dall'Agenzia del territorio in tempi piuttosto lunghi e con consistenti costi; definire i casi nei quali i beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante procedura aperta (asta pubblica) o mediante procedura negoziata (trattativa privata); disciplinare le modalità con cui i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso; introdurre la stipulazione del contratto preliminare di alienazione, al fine di consentire all'aggiudicatario di procedere alla sistemazione catastale dei cespiti promessi in vendita, con decurtazione delle spese all'uopo sostenute all'atto della stipula del contratto definitivo; riconoscere il diritto di prelazione (che sarà regolato con disciplina adottata dalla Giunta regionale) solo a chi occupa legittimamente il bene offerto in vendita da esercitarsi sull'importo dell'aggiudicazione; affidare il servizio di gestione amministrativa, gestione tecnica e valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Campania ad enti o società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva.

Infine l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge.